



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1397

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 04 agosto 2015, n. 15 - COMUNE DI MOLVENO - VI variante al piano regolatore generale con adeguamento ai contenuti del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale,- APPROVAZIONE CON MODIFICHE.

Il giorno **18 Settembre 2020** ad ore **10:35** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con deliberazione commissariale n. 01 di data 03 luglio 2019 il Comune di MOLVENO, ha provveduto alla adozione della VI variante al piano regolatore generale, finalizzata ad un complessivo aggiornamento cartografico e normativo del piano regolatore generale in coerenza al quadro strutturale del Piano urbanistico provinciale e ai nuovi contenuti della legge urbanistica provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e s.m., nonché, alle disposizioni del nuovo Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/leg, con adeguamento in particolare alle definizioni e ai metodi di misurazione contenuti nell'articolo 3 del medesimo Regolamento, ai sensi di quanto disposto dallo stesso all'articolo 104, comma 3 in materia di conversione degli indici urbanistici. La variante, redatta secondo le specificazioni tecniche per l'uniformità e l'omogeneità della pianificazione per il governo del territorio di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2129 del 22 agosto 2008, propone, inoltre, una revisione del piano degli insediamenti storici con l'individuazione degli edifici esclusi dall'applicazione dell'articolo 105 della l.p. n. 15/2015, l'introduzione della schedatura di alcuni manufatti esistenti nel piano del patrimonio edilizio montano nonché di numerose modifiche puntuali sia di iniziativa sia pubblica che privata al sistema insediativo-infrastrutturale mediante la trasformazione in aree inedificabili di alcune aree destinate all'insediamento e l'individuazione di nuove aree residenziali a soddisfacimento di alcune richieste di censiti legate alla prima abitazione. Infine la variante propone un complessivo aggiornamento dell'intero apparato normativo in adeguamento alla disciplina urbanistica provinciale vigente.

Gli elaborati di variante sono pervenuti in formato cartaceo in data 17 luglio 2019 con lettera registrata al n. 452022 del protocollo provinciale insieme all'attestazione del progettista della corrispondenza della copia digitale, trasmessa per via telematica tramite il sistema di Gestione dei piani urbanistici (GPU), alla documentazione cartacea presentata alla scala grafica, come previsto nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1227 del 22 luglio 2016.

Ai sensi delle nuove disposizioni dell'articolo 18 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*) si evidenzia che in sede di adozione della variante l'Amministrazione comunale, verificata l'insussistenza di soluzioni alternative, meno onerose e penalizzanti, ha espresso parere favorevole alle modifiche che hanno interessato le aree gravate da uso civico di proprietà, rinviando al documento "Relazione tecnico-illustrativa", nella parte relativa alla valutazione dei beni soggetti ad uso civico allegato alla variante, le motivazioni a sostegno del suddetto parere. Quanto ai beni di uso civico di proprietà della Provincia autonoma di Trento, il Comune di Molveno ha richiesto il parere di competenza ai sensi dell'articolo 18 della summenzionata l.p. n. 6/2005.

Per quanto attiene l'obbligo di valutazione riferita ai piani regolatori generali e relative varianti, ai sensi dell'articolo 20 della l.p. n. 15/2015, il Comune di MOLVENO, in sede di adozione preliminare della variante, ha dato atto di aver predisposto la "Rendicontazione urbanistica". In tale documento, cui rinvia, l'Amministrazione ha concluso che la variante non produce effetti significativi sul quadro paesaggistico, ambientale e insediativo previsto dalla pianificazione sovraordinata ed in particolare dal PUP e dal PTC e risulta coerente con le disposizioni del PRG vigente non producendo effetti significativi sui vincoli e i gradi di tutela rappresentati dal PGUAP e dalla Carta delle risorse idriche.

Con nota del 29 luglio 2019, protocollo 473771 il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha sospeso il procedimento di approvazione della variante ai fini dell'acquisizione di documentazione integrativa alla variante adottata in via preliminare e il Comune ha provveduto alla consegna degli atti di variante con nota pervenuta in data 10 settembre 2019, protocollo 555318.

La presente variante è stata adottata ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della l.p. n. 15/2015 secondo

la procedura prevista dall'articolo 37 della medesima legge provinciale.

Ai fini della verifica di coerenza della variante con il PUP, nonché con i piani stralcio al PTC della Comunità della Paganella, approvati, e per l'acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte delle competenti strutture provinciali, è stata indetta, ai sensi dell'articolo 37 comma 5, l.p. 4 agosto 2015, n. 15, la Conferenza di Pianificazione, tenutasi in data 29 ottobre 2019;

la Conferenza di Pianificazione, valutate le posizioni espresse in merito alle tematiche affrontate dalla variante e ponderati gli interessi coinvolti dalla medesima, nonché verificata la coerenza del PRG con il quadro definito dal nuovo PUP e dai piani stralcio approvati dalla Comunità della Paganella, si è espressa ai sensi del successivo comma 6 del medesimo articolo 37 della l.p. n. 15/2015, con il parere conclusivo n. 47 di data 29 ottobre 2019, che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera A).

In tale parere, la Conferenza, in considerazione delle problematiche emerse in sede di esame della variante al PRG, anche a seguito delle numerose osservazioni espresse dai Servizi provinciali competenti in materia di vincoli preordinati alla sicurezza del territorio e riportate nel parere medesimo, ha subordinato l'adozione definitiva della variante ad un approfondimento delle questioni poste dalle competenti strutture provinciali e alla modifica dei corrispondenti contenuti secondo le condizioni e le osservazioni esposte nel testo della valutazione stessa, al fine di assicurare la coerenza della variante al PRG del Comune di MOLVENO rispetto al quadro urbanistico del PUP, ai nuovi contenuti della l.p. 4 agosto 2015, n.15 e al nuovo Regolamento urbanistico–edilizio provinciale. Relativamente alla sicurezza del territorio sono state riportate le valutazioni espresse dai Servizi competenti in sede di Conferenza di Pianificazione alle quali il Comune dovrà dare riscontro in sede di adozione definitiva; in particolare si evidenzia la necessità di predisporre lo studio di compatibilità geologica per le varianti valutate negativamente, ai fini di un loro riesame, in quanto ricadenti in area ad elevata pericolosità. Relativamente alla verifica rispetto al quadro strutturale del nuovo Piano urbanistico provinciale, il parere richiama le valutazioni espresse dai diversi servizi provinciali interpellati per ambito di competenza, integrate con eventuali elementi di valutazione emersi nel corso della Conferenza di pianificazione, in tema di aree agricole, di aree di tutela archeologica, di beni architettonici ed archeologici, di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, di aree artigianali e commercio, di aree sciabili e di viabilità. Sotto il profilo urbanistico e paesaggistico il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in merito alle scelte relative al sistema insediativo e al territorio aperto, nonché al patrimonio edilizio storico e montano esistente esprime una serie di rilievi che chiede vengano esaminati sotto il profilo del merito secondo le osservazioni esposte in sede di Conferenza, con particolare riferimento alle previsioni che rilevano sotto il profilo della loro localizzazione (V2-V37-V46) e di fornire conseguentemente ulteriori elementi a supporto delle stesse. Con riferimento alle modifiche apportate al patrimonio edilizio montano e in particolare alle varianti V41 e V33 relative alle aree pertinenziali degli edifici in area a bosco si condividono le osservazioni di merito espresse dal Servizio Foreste e fauna che ritiene non corretta la destinazione agricola assegnata alle pertinenze. Quanto al piano di recupero RU2 relativo al piano dei centri storici, si chiedono ulteriori chiarimenti in merito alla soluzione attuativa proposta. Per quanto attiene alla conversione degli indici urbanistici così come specificati dal nuovo regolamento urbanistico, si prende atto del ragionamento condotto e del metodo adottato per la loro conversione evidenziando la necessità di inserire tra gli indici di zona il parametro dell'altezza massima degli edifici, misurata a metà falda, quale dato necessario alle verifiche relative alle distanze tra fabbricati.

Si evidenzia che con l'espressione del suddetto parere il procedimento relativo all'esame tecnico della presente variante della durata di 90 giorni, iniziato il giorno 18 luglio 2019 (giorno successivo alla data di arrivo della richiesta da parte del Comune), tenendo conto delle sospensioni intervenute per integrazione della documentazione tecnica, è da ritenersi concluso.

Con nota prot. n. 723571 di data 18 novembre 2019, il parere conclusivo della Conferenza di Pianificazione n. 47/19 è stato trasmesso all'Amministrazione comunale di MOLVENO la quale, preso atto dei contenuti del medesimo, con verbale di deliberazione commissariale n. 01 di data 05 marzo 2020, ha provveduto alla definitiva adozione della variante in argomento ridefinendo i contenuti della medesima sulla base delle osservazioni espresse dalle competenti strutture provinciali in sede di Conferenza di Pianificazione e di quelle pervenute nella fase di deposito, nei termini chiariti nella medesima deliberazione di adozione definitiva; al riguardo il Comune ha provveduto a esporre le proprie argomentazioni nei documenti denominati "Controdeduzioni al verbale della Conferenza pianificatoria" e "Valutazione Osservazioni" a supporto dell'aggiornamento della variante operato in sede di adozione definitiva, fornendo, come richiesto, gli elementi motivazionali a sostegno delle nuove previsioni introdotte in accoglimento delle osservazioni accolte e di quelle che ha ritenuto di confermare;

in tale sede l'Amministrazione comunale ha fatto anche presente che, ai sensi dell'articolo 37, comma 4 della l.p. n. 15/2015, è stato assicurato il deposito della variante di complessivi 60 giorni, che durante tale periodo le numerose osservazioni pervenute sono state pubblicate nei modi e nei tempi previsti dal medesimo articolo 37 e che nei 20 giorni successivi alla pubblicazione sono pervenute ulteriori 2 osservazioni correlate a quelle pubblicate; con nota pervenuta in data 10 marzo 2020, protocollo PAT n. 159538, l'Amministrazione comunale, con la consegna telematica della documentazione e l'attestazione della corrispondenza della stessa con quella cartacea, ha infine provveduto a trasmettere la documentazione di variante definitivamente adottata alla Provincia.

In merito all'iter procedurale della variante, si precisa che, in ragione delle numerose osservazioni accolte dal Comune, è stata indetta una Conferenza di servizi istruttoria ai fini dell'acquisizione dei pareri di merito da parte delle competenti strutture provinciali, tenutasi in data 12 maggio 2020. Sotto il profilo della verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalla nuove previsioni urbanistiche introdotte in sede di adozione definitiva della variante in accoglimento delle osservazioni presentate, in sede di Conferenza di servizi, le strutture competenti hanno valutato, oltre le nuove modifiche introdotte, anche quelle che erano state subordinate in sede di esame preliminare, alla valutazione dei risultati degli studi di compatibilità, delle perizie geologiche e degli studi geologici relativi al pericolo di caduta massi.

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, esaminati i contenuti della variante definitivamente adottata rispetto al Parere conclusivo della Conferenza di pianificazione e agli ulteriori elementi motivazionali forniti dal Comune a supporto delle scelte che ha ritenuto di confermare e di quelle che ha ritenuto di inserire in accoglimento delle osservazioni presentate, nonché rispetto alle nuove osservazioni espresse dalle strutture competenti in materia di pericolo idrogeologico in sede di Conferenza di servizi di data 12 maggio 2020, ha espresso il parere di cui alla nota di data 09 luglio 2020, protocollo provinciale n. 399289 che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B). Con specifico riferimento alle nuove previsioni destinate all'insediamento il Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, prende atto degli stralci effettuati e dei chiarimenti forniti in sede di controdeduzione, nonché della modifica del tracciato del percorso ciclopeditonale previsto sulla sponda orientale del lago e nel richiamare anche alcune delle osservazioni già espresse dalle competenti strutture provinciali in sede di Conferenza di pianificazione, ha subordinato l'approvazione della variante a un ulteriore approfondimento e modifica dei suoi contenuti nei termini ripresi e chiariti nella summenzionata nota conclusiva, al fine di risolvere tutte le questioni esposte nel testo riportante la valutazione stessa e contestualmente ha sospeso i termini del procedimento di approvazione della medesima fino alla consegna degli elaborati modificati nel termine di 90 giorni dal ricevimento della nota provinciale.

A seguito della nota conclusiva del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 09 luglio 2020, il Comune di MOLVENO ha fatto pervenire in data 21 luglio 2020, con nota protocollata dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio con il n. 429615, copia degli elaborati di variante modificati e integrati sulla base di quanto richiesto dalla Provincia in sede di valutazione conclusiva

della variante definitivamente adottata e condiviso dal Comune in sede di controdeduzioni.

Con nota di data 12 agosto 2020, prot. 493567, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, presa visione degli elaborati trasmessi e delle relative modifiche, nel ribadire, in merito alle varianti C40 e C38, confermate in sede di adozione definitiva della variante e relative ai percorsi ciclabili e pedonale che intercettano tratti di territorio compreso nel perimetro del demanio idrico lacuale, la necessità di integrare le norme di attuazione del PRG con gli opportuni riferimenti alla disciplina del demanio idrico; con nota di data 02 settembre 2020 prot. 534300 il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha quindi evidenziato al Comune la necessità di riportare nelle norme di attuazione il quadro riepilogativo delle volumetrie relative alla disciplina in materia di alloggi tempo libero e vacanze, in coerenza con l'articolo 130, comma 2 della l.p. n. 15/2015. Ha richiesto al Comune di MOLVENO la consegna di quattro copie degli elaborati, sospendendo i termini del procedimento in attesa della consegna dei medesimi, ai fini dell'approvazione della variante in Giunta Provinciale.

A seguito della nota del Servizio Urbanistica e tutela del Paesaggio il Comune di MOLVENO ha fatto pervenire in data 19 agosto 2020 con integrazione di data 04 settembre 2020, gli elaborati di variante richiesti.

In considerazione di quanto sopra esposto, si propone alla Giunta provinciale l'approvazione della VI variante al piano regolatore generale del Comune di MOLVENO, adottata definitivamente con deliberazione commissariale n. 01 di data 05 marzo 2020, negli elaborati di piano che, modificati secondo quanto richiesto nelle valutazioni provinciali e condiviso dal Comune, costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera C.

Si richiama che, rispetto ai contenuti dei PRG vigenti e adottati, prevalgono le disposizioni degli strumenti provinciali di pianificazione e disciplina del pericolo idrogeologico.

Si precisa che il procedimento relativo all'approvazione della presente variante al PRG, iniziato in data 11 marzo 2020 (giorno successivo alla ricezione degli atti relativi all'adozione definitiva del piano in oggetto), si conclude con l'adozione da parte della Giunta provinciale del provvedimento di approvazione con un ritardo di sette giorni rispetto al termine di 60 giorni, considerate le ragioni istruttorie e tenendo conto delle sospensioni intervenute per richiesta di integrazioni e modifiche degli elaborati di variante da parte della Provincia, nonché della sospensione dei procedimenti, disposta dall'Ordinanza del 18 marzo 2020 del Presidente della Provincia di Trento riguardante "Disposizioni relative a misure straordinarie in materia di termini di procedimenti amministrativi in ragione dell'emergenza COVID-19", a far data dal 23 febbraio 2020 e terminata il giorno 7 giugno 2020, come disposto dal Presidente della Provincia con Ordinanza di data 1 giugno 2020.

ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 7.08.2003, n. 7;
- vista la L.P. 4.08.2015, n. 15
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di approvare la VI variante al PRG del comune di MOLVENO, adottata definitivamente dal Comune con verbale di deliberazione commissariale n. 01 di data 05 marzo 2020, con le modifiche conseguenti al Parere conclusivo della Conferenza di pianificazione n. 47 di data 29 ottobre 2019 e alla nota del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 09 luglio 2020, protocollo n. 399289, come condivise dal Comune in sede di controdeduzione e riportate negli elaborati che, così modificati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sub lettera C);
- 2) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il Parere conclusivo della Conferenza di pianificazione n. 47 di data 29 ottobre 2019, corrispondente all'allegato A) e la nota del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 09 luglio 2020, protocollo n. 399289, corrispondente all'allegato B);
- 3) di dare atto che l'approvazione della VI variante al PRG del Comune di MOLVENO costituisce adeguamento al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/leg, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 104, comma 3 del medesimo regolamento in materia di conversione degli indici urbanistici;
- 5) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa la possibilità di adire, a seconda dei vizi rilevati, l'autorità giurisdizionale amministrativa od ordinaria ovvero di proporre ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni dalla sua notificazione;
- 6) di disporre la pubblicazione, anche per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma dell'articolo 38, comma 3 della l.p. n. 15/2015.

Adunanza chiusa ad ore 12:20

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A)

002 Allegato B)

003 Allegato C) Elaborati

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
Ufficio per la Pianificazione Urbanistica e il Paesaggio

CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE
(art. 37 – commi 5 e 6 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15)

VERBALE N. 47/19 DEL 29 ottobre 2019

OGGETTO: COMUNE DI MOLVENO: 6^ Variante al PRG

Rif. delib. comm. n. 1 dd. 3 luglio 2019 – prima adozione (pratica 2685).

- visti gli atti di cui all'oggetto;
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7, "Approvazione della variante 2000 al Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.03.2008, n. 1, "Pianificazione urbanistica e governo del territorio";
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5, "Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio";
- visto il D.P.P. 19.05.2017, n. 8-61/Leg, "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale";

L'anno 2019, il giorno 29 del mese di ottobre alle ore 11.00 presso il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, via Mantova, n. 67 a Trento, si è riunita la Conferenza di pianificazione, convocata con nota prot. n. 561260 di data 12 settembre 2019 e alla Comunità della Paganella con nota prot. n. 569883 di data 17 settembre 2019 per la verifica di coerenza del piano in argomento rispetto al Piano Urbanistico Provinciale.

Si prende atto delle presenze e dei pareri pervenuti come di seguito indicato:

Nome e Cognome	ente /servizio	Qualifica /titolo	parere/delega
Arch. Giacomo Tamè	Comune di Molveno	Commissario ad Acta	
Geom. Maurizio Brunelli	Comune di Molveno	Tecnico comunale	
Arch. Remo Zulberti	Comune di Molveno	Progettista incaricato	
	Comunità della Paganella		
	APPA – Settore tecnico per la tutela dell'ambiente	Parere	Prot. n. 641386 di data 17/10/2019
	Servizio Opere Stradali e Ferroviarie	Parere	Prot. N. 666424 di data 29/10/2019
	Servizio Gestione Strade		
	Soprintendenza per i Beni Culturali	Parere	Prot. n. 668910 di

Dott. Serena Marraini	Servizio Foreste e Fauna	Funzionario delegato	
	Servizio Geologico	Conferenza PGUAP	
Dott. Cristina Penasa	Servizio Bacini Montani	Funzionario delegato	
	Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia (APRIE)– Ufficio Studi e Pianificazione	Parere	Prot. n. 663743 di data 28/10/2019
	Servizio Prevenzione e Rischi (Ufficio previsioni e pianificazione)		
	Servizio Agricoltura	Parere	Prot. n. 628722 di data 11/10/2019
	Servizio Artigianato e Commercio	Parere	Prot. n. 654706 del 23/10/2019
Dott. Giacomo Poletti	Agenzia per la Depurazione	Funzionario delegato	
	Servizio Turismo e Sport	Parere	Prot. n. 609054 di data 03/10/2019
	Servizio Minerario	Parere	Prot. n. 634897 di data 15/10/2019
Geom. Antonio Nicolussi	Servizio Impianti a Fune e Piste da Sci	Funzionario delegato	Prot. n. 601460 di data 25/10/2019
	Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette	Parere	Prot. n. 601634 di data 01/10/2019
Arch. Giulia Berti	Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio	Relatore	
Ing. Guido Benedetti	Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio	Presidente	

PREMESSA

Il Presidente, in relazione alle disposizioni in materia di anticorruzione, chiede a ogni soggetto presente di dichiarare l'eventuale sussistenza di conflitti di interesse ovvero eventuali ragioni di convenienza o di sconvenienza in relazione alla propria presenza e partecipazione all'esame della variante al PRG in argomento.

Raccolta la dichiarazione che non sussiste alcuna situazione di conflitto di interesse o ragioni di convenienza o di sconvenienza dei presenti in relazione alla variante in esame, il Presidente dichiara aperta la conferenza.

Verificati i presenti e gli assenti, come da allegato prospetto, visti i pareri pervenuti che si riportano nel presente verbale, alle ore 11.10 si dà inizio alla discussione.

Il commissario ad acta e in seguito il progettista introducono la variante, finalizzata all'inserimento di diverse modifiche in adeguamento al PUP, alcune varianti di iniziativa pubblica nonché in risposta ad istanze di privati. Il piano degli insediamenti storici è stato oggetto di revisione complessiva ed è stato sviluppato il piano per il recupero del patrimonio edilizio montano. Sono state inoltre adeguate le norme di attuazione alla normativa provinciale.

Analisi degli elaborati cartografici di piano

Relativamente alla rappresentazione cartografica del piano, si evidenzia quanto emerso in sede di istruttoria tecnica condotta dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio:

1. Non è chiaro l'utilizzo dello shape A102_P insediamento storico sparso, in sostituzione dello shape Z305_P area di rispetto del centro storico;
2. Non risulta chiaro il motivo dell'inserimento dell'area A102_P insediamento storico sparso e l'individuazione con lo shape F205_P servizi religiosi sulla p.f. 1078/41;
3. Non sono stati indicati gli edifici storici sparsi;
4. E' stato indicato in legenda uno specifico riferimento normativo senza il necessario richiamo alla norma attuativa;
5. Il richiamo alla lettera D nella legenda dello shape Z602 deve essere stralciato;
6. E' stato inserito il nuovo tematismo Z104 in legenda, ma non è stato fornito lo shape relativo, pertanto le aste idriche non sono state rappresentate. Stessa cosa vale per lo shape Z105. Si rileva inoltre che in legenda grafica non è stato indicato alcun simbolo;
7. Le aree produttive di interesse locale sono state sottoclassificate con l'indicazione area produttiva multifunzionale che fa riferimento al nuovo articolo 73bis, si ritiene opportuno che tale richiamo sia fatto con apposito shape che faccia riferimento a specifico articolo normativo come ad esempio lo shape Z602_P;
8. Il richiamo in legenda dello shape Z502 utilizzato per i piani attuativi per le aree produttive risulta non corretto in quanto è stato utilizzato lo shape Z514_P;
9. L'area per piazzola elicotteri sulla p.f. 1118/3 è priva di cartiglio;
10. Il richiamo in legenda dell'area "difesa paesaggistica" Z203 deve essere chiarita. Lo shape non è stato prodotto;
11. Sono state indicate due aree per servizi pubblici amministrativi che non trovano corrispondenza nella pianificazione vigente probabilmente in quanto nel centro storico, si richiede una verifica;
12. E' stato sostituito lo shape F109_P, F210_P attrezzature sportive di livello locale con lo shape F109_P, F110_P con attrezzature sportive di livello sovralocale o provinciale, si richiede di specificarne le motivazioni;
13. Anche per la cartografia del sistema ambientale non si condivide che la zonizzazione sia riportata internamente alle aree di competenza del Piano del parco Adamello-Brenta;
14. La definizione di beni ambientali del PUP risulta fuorviante in quanto gran parte degli elementi che sono stati indicati, che fra l'altro risultano ricadere nel territorio del Parco Adamello-Brenta, sono definiti dall'articolo 8 "Invarianti" del PUP come elementi geologici e geomorfologici;
15. Le indicazioni utilizzate per lo shape G103_P non risultano coerenti con la legenda standard;
16. La viabilità locale dovrebbe essere indicata con shape poligonale, si ritiene comunque che la soluzione adottata per il PRG in esame possa ritenersi adeguata, valutato il fatto che gli shape di tale tematismo sono stati consegnati;
17. La nuova indicazione di spazio a servizio della mobilità F439_P, di cui è stato cambiato anche il colore di rappresentazione, non risulta indicata come variante. Tenuto conto che risulta un adeguamento cartografico si ritiene di poterne accettare la finalità;
18. Non è chiaro l'utilizzo dello shape F443_L per individuare la c.d. slittovia shape che per la legenda standard sarebbe riconducibile ad un impianto a fune. Probabilmente la scelta più opportuna sarebbe l'utilizzo dello shape D213_P "pista per slittino" con richiamo normativo all'articolo di riferimento;
19. Il vincolo del sito di interesse comunitario codificato con shape Z309_P deve essere sostituito con il richiamo in legenda delle Zone speciali di conservazione shape Z328_P.
20. Il piano convenzionato non risulta individuato come shape – doveva assumere il codice Z509_P.

Verifica preventiva del rischio idrogeologico

La rappresentante del Servizio Bacini montani introduce il parere della Conferenza di Servizi per la verifica preventiva del rischio idrogeologico e fa presente che nella valutazione delle varianti si è tenuto conto anche dei contenuti della nuova Carta di sintesi della pericolosità (art. 22 della l.p. 15/2015) che entrerà in vigore a gennaio 2020 e le disposizioni della quale prevalgono, a decorrere dalla data di approvazione, sugli strumenti di pianificazione vigenti e adottati.

Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, si fa presente che gli strumenti urbanistici devono assicurare il rispetto del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), della Carta di sintesi geologica provinciale - di cui è in vigore l'ottavo aggiornamento -, nonché della Carta delle risorse idriche, di cui è in vigore il terzo aggiornamento, rinviando ad esse per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia.

Per quanto riguarda la compatibilità della variante in esame con il PGUAP e la Carta di sintesi geologica provinciale, in data 23 ottobre 2019 si è tenuta la Conferenza di Servizi per la verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalle varianti ai PRG, secondo la metodologia

definita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006 e precisata nel punto B4 dell'allegato alla delibera.

Prima di procedere con l'esame delle varianti, la Conferenza richiama le seguenti precisazioni:

- gli strumenti urbanistici, per tutte le previsioni vigenti o adottate che non determinano un livello di rischio R3 o R4 o che non sono oggetto d'esame della presente Conferenza, devono in ogni caso assicurare il rispetto della **Carta di sintesi geologica del PUP**, il cui VIII aggiornamento è stato approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1813 del 27 ottobre 2014 e che, secondo l'art. 48, comma 1, delle norme di attuazione del nuovo PUP, costituisce il riferimento per ogni verifica delle richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto prevalente rispetto a qualsiasi contenuto dei piani regolatori comunali;
- le cartografie di piano devono assicurare la **rappresentazione dei corsi d'acqua** che interessano il territorio comunale. A tal proposito la rete idrografica del Trentino è reperibile dal sito "DATI.TRENTINO.IT" - "IDROGRAFIA PRINCIPALE-PUP";
- gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della **legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18** e s.m., "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali" e relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Provincia d.d. 20/09/2013 n. 22-124/Leg). Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dallo scrivente Servizio, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono;
- gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della **legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11**, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";
- gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del **Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche**;
- gli interventi di sistemazione idraulico-forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 89 della **legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11**, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";
- gli **ambiti fluviali di interesse ecologico**, individuati dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (art. 33 delle norme di attuazione del PGUAP), corrispondenti alle aree di protezione fluviale definite dal PUP (art. 23 delle norme di attuazione del PUP), vanno specificamente individuati nella cartografia della variante come previsto dall'art. 48, comma 10, delle norme di attuazione del nuovo PUP e disciplinati nelle norme di attuazione del PRG, coerentemente con i criteri di cui alla parte VI del PGUAP.

Si comincia ad analizzare la variante al PRG di **Molveno**.

La Conferenza di Servizi in premessa ricorda che le varianti che riguardano il patrimonio edilizio montano non prevedono un cambio di destinazione d'uso del suolo e quindi non vi è una variazione del grado di rischio idrogeologico ai fini della presente valutazione. Tuttavia tali varianti sono state valutate in relazione alla pericolosità gravante sull'area in cui si localizzano.

Sotto il profilo di specifica competenza, il Servizio Bacini montani rileva che le Norme di attuazione, relativamente alla salvaguardia dei corpi idrici, vanno integrate con quanto riportato in premessa del presente verbale. Inoltre qualche articolo riporta dei riferimenti all'Azienda Speciale di Sistemazione montana che va sostituito con 'Servizio Bacini montani'. Per ultimo, non risulta allegato lo shape Z104 relativo ai corsi d'acqua che vanno verificati con il dato provinciale.

Per quanto riguarda le varianti che si localizzano in prossimità del Lago di Molveno evidenzia che la quota di massima regolazione è fissata a 823,50 m s.l.m., mentre quella di massimo invaso è pari a 825,00 m s.l.m. e che tale quota deve costituire riferimento per gli interventi e l'utilizzo delle aree limitrofe al lago.

Specifica, infine, che l'esame delle singole varianti è stato effettuato sia sulla base della cartografia relativa alla pericolosità in vigore (Carta di Sintesi geologica e Carta della pericolosità del PGUAP) che sulla base delle analisi, degli studi e dei dati disponibili presso il Servizio e utilizzati per la redazione della nuova Carta della Pericolosità, non ancora in vigore, ma preadottata. Sono state evidenziate per le singole varianti eventuali criticità, demandando ad una fase di progettazione/intervento o utilizzo dell'area, una valutazione della compatibilità del progetto con la fragilità dell'area medesima, anche nei casi in cui le varianti prevedano delle destinazioni urbanistiche migliorative rispetto al PRG in vigore. Il grado di approfondimento di tale valutazione deve essere commisurato all'importanza dell'intervento e al grado di pericolosità individuato per l'area.

Sotto il profilo di specifica competenza, il Servizio Foreste e fauna esprime parere **NEGATIVO** relativamente agli artt. 77 e 81 delle Norme di attuazione del PRG.

Art. 77ter Area Sciabile e sistema piste impianti [D208] prevede che al di fuori delle aree sciabili individuate dalla Cartografia del PRG possano essere comunque realizzate alcune tipologie di intervento collegate alla movimentazione degli sciatori e proposti dallo studio "VAS – Rapporto ambientale" allegato al PRG.

Si ritiene improprio l'inserimento in PRG della previsione del comma 6 relativamente alle infrastrutture (C6-slittovia e C6-pista slittino) in quanto **non inserite nello studio a cui si fa riferimento ("VAS – Rapporto ambientale" allegato al PRG)**. Inoltre tale previsione risulta in contrasto con le indicazioni della normativa di

settore (Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7) che prevede una serie di condizioni specificate nel regolamento (DPP 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl.) per derogare dalla destinazione di zona.

Art. 81 Zone a bosco [E106]. Gli interventi ammessi in area a bosco c.2 vanno ridefiniti in aderenza all'art 40 c.5 delle N.d.A. del PUP, sostituendo "nei Piani generali forestali" con "nel Piano generale forestale".

La previsione C6 che consente "... la realizzazione di quelli in progetto **nonché delle infrastrutture indicati con apposita simbologia nella cartografia di piano**" non è compatibile con la destinazione a bosco.

Sotto il profilo di specifica competenza, l'Ufficio Studi e Pianificazione dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia, segnala che la tabella contenuta nel documento **Elenco varianti con verifica preliminare rischio idrogeologico del PGUAP**, relativa al rischio generato dalle nuove previsioni urbanistiche, riporta numerosi errori e pertanto va corretta.

Sotto il profilo della verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalla proposta di nuove previsioni urbanistiche, si comincia ad analizzare la variante al PRG di **Molveno**:

n. VAR. PRG	PARERE CONFERENZA DI SERVIZI
V1	Il Servizio Geologico evidenzia che la variante ricade in area ad elevata pericolosità per la Carta di Sintesi Geologica, pertanto, gli interventi ammessi sono quelli previsti dall'art. 2 delle N.d.A. del PUP. Sotto il profilo geologico si considera, però, il cambio di destinazione d'uso da ABI ad AGRI migliorativo rispetto all'esposizione al rischio, per la morfologia dei luoghi e in quanto l'area è interessata da fenomeni di crollo roccioso, come testimoniato dalle opere di difesa passiva presenti a monte della variante stessa. Il Servizio Foreste e fauna segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, richiede di riconfermare l'area a bosco in analogia con lo stato di fatto dei luoghi e delle aree adiacenti, inoltre, per ogni eventuale modifica della destinazione d'uso del suolo, ricorda che è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi della l.p.11/2007.
V3	NEGATIVO. Il Servizio Bacini montani chiede che sia salvaguardata la testata dell'impluvio. Il Servizio Geologico segnala che l'area in variante, sulla quale è prevista una nuova destinazione residenziale, è collocata su un pendio acclive che comporterebbe importanti interventi di riprofilatura e riporti di terreno; inoltre, viene segnalata la possibile interferenza con fenomeni di caduta massi provenienti dal versante sovrastante, in particolare lungo l'impluvio. Per queste considerazioni, la Conferenza non ritiene possibile la nuova destinazione. Il Servizio Foreste e fauna segnala che parte della variante è occupata da aree boscate e pertanto, viste le criticità idrogeologiche dell'area, non ritiene opportuno l'eliminazione del bosco ai fini della realizzazione degli interventi previsti.
V9	POSITIVO. Il Servizio Bacini montani, in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CaP non in vigore ma preadottata, segnala che l'area presenta delle criticità; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico-idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito.
V10	POSITIVO. Il Servizio Bacini montani, in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CaP non in vigore ma preadottata, segnala che l'area presenta delle criticità; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico-idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito.
V11	Il Servizio Foreste e fauna segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di modificare lo stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi della l.p.11/2007.
V12	Il Servizio Geologico segnala che l'area è soggetta a pericolo da crolli rocciosi. Il Servizio Foreste e fauna segnala che parte della variante interessa aree boscate, pertanto, prima di modificare lo stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi della l.p.11/2007.
V14	La variante urbanistica non comporta un aumento del grado di rischio idrogeologico; si ricorda tuttavia che nell'area a moderata pericolosità, gli interventi ammessi sono solo quelli previsti dall'art. 17 delle N.d.A. del PGUAP. Il Servizio Foreste e fauna segnala che in parte della variante è presente un'area boscata, pertanto, ne richiede la riconferma e ricorda che prima di eventuali modifiche dello stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi della l.p.11/2007.
V15	La variante urbanistica non comporta un aumento del grado di rischio idrogeologico; si ricorda tuttavia che nell'area a moderata pericolosità, gli interventi ammessi sono solo quelli previsti dall'art. 17 delle N.d.A. del PGUAP.
V20	La Conferenza segnala che nell'area ad elevata pericolosità, gli interventi ammessi sono

	solo quelli previsti dall'art. 16 delle N.d.A. del PGUAP e dall'art. 2 delle N.d.A. del PUP. Il Servizio Geologico segnala che l'area è soggetta a pericolo da crolli rocciosi. Il Servizio Bacini montani ricorda che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76. Inoltre segnala che l'area presenta delle criticità dovute all'impluvio che scende nella parte nord della variante.
V21	La variante urbanistica non comporta un aumento del grado di rischio idrogeologico; si ricorda tuttavia che nell'area a moderata pericolosità, gli interventi ammessi sono solo quelli previsti dall'art. 17 delle N.d.A. del PGUAP. Gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
V22	NEGATIVO in quanto ricadente in area ad elevata pericolosità per la Carta di Sintesi Geologica del PUP.
V24	L'area è esposta ad una possibile pericolosità per crolli rocciosi, che l'attuale Carta di Sintesi Geologica del PUP non evidenzia. In considerazione della presenza di opere di protezione passiva presenti a monte dell'area in variante, il Servizio Geologico subordina il proprio parere di competenza ai risultati di uno studio geologico che analizzi la pericolosità dell'area, valuti in termini di efficacia ed efficienza le opere di protezione già esistenti e suggerisca eventuali ed ulteriori interventi, in funzione di una nuova area residenziale. In assenza di tale studio la variante è considerata non positiva sotto il profilo geologico. Il Servizio Foreste e fauna segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di modificare lo stato dei luoghi, ricorda che è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi della l.p.11/2007, e vista la criticità dell'area, subordina la fattibilità degli interventi edilizi all'esito dell'istruttoria di propria competenza.
V27	NEGATIVO in quanto la previsione genera un rischio elevato R3. Il parere potrà essere rivisto sulla base dei risultati dello studio di compatibilità redatto ai sensi dell'art. 17 delle N.d.A. del PGUAP.
V29	NEGATIVO in quanto la previsione genera un rischio elevato R3. Il parere potrà essere rivisto sulla base dei risultati dello studio di compatibilità redatto ai sensi dell'art. 17 delle N.d.A. del PGUAP.
V33	Il Servizio Foreste e fauna esprime parere NEGATIVO in quanto si tratta di area pertinenziale di un edificio in bosco e come tale, autorizzata all'uso esclusivamente pertinenziale dell'edificio, il quale, peraltro, non possiede una destinazione agricola. Segnala, inoltre, che il perimetro della variante non corrisponde allo stato dei luoghi e chiede che venga rideterminato.
V37	NEGATIVO in quanto la previsione genera un rischio elevato R3. Il parere potrà essere rivisto sulla base dei risultati dello studio di compatibilità redatto ai sensi dell'art. 17 delle N.d.A. del PGUAP.
V39	Il Servizio Geologico esprime parere POSITIVO alla variante, subordinatamente alla realizzazione del rilevato paramassi in fase di progetto, in base ai risultati dello studio di compatibilità pervenuto al Servizio Urbanistica con nota prot.n. 642629 di data 17 ottobre 2019 e non presente negli allegati della delibera del commissario ad acta n.01 di data 03 luglio 2019. Si segnala, comunque, la necessità che tale studio sia allegato in sede di adozione definitiva del prg.
V41	Il Servizio Foreste e fauna esprime parere NEGATIVO in quanto si tratta di area pertinenziale di un edificio in bosco e come tale, autorizzata all'uso esclusivamente pertinenziale dell'edificio, il quale, inoltre, non possiede una destinazione agricola. Il Servizio Geologico segnala che l'area in variante ricade nella zona di protezione della sorgente con CODSOR 9311, della Carta delle Risorse Idriche del PUP. Il Servizio Bacini montani segnala che la variante intercetta la rete idrografica. Pertanto, in caso di nuovi interventi, in fase progettuale, va redatto un approfondimento di carattere idrologico-idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito.
V42	POSITIVO . Il Servizio Bacini montani segnala che la variante intercetta la rete idrografica. Pertanto, in caso di nuovi interventi, in fase progettuale, va redatto un approfondimento di carattere idrologico-idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito. Il Servizio Geologico segnala che l'area in variante ricade nella zona di protezione della sorgente con CODSOR 9311, della Carta delle Risorse Idriche del PUP.
V45	NEGATIVO in quanto ricadente in area elevata pericolosità per la Carta di Sintesi Geologica del PUP. Il Servizio Foreste e fauna esprime parere NEGATIVO in quanto si tratta di area pertinenziale di un edificio in bosco e come tale, autorizzata all'uso esclusivamente pertinenziale dell'edificio, il quale, peraltro, non possiede una destinazione agricola. Segnala, inoltre, che il perimetro della variante non corrisponde allo stato dei luoghi e chiede che venga rideterminato.
V47	Il Servizio Foreste e fauna esprime parere NEGATIVO in quanto si tratta di area

	pertinenziale di un edificio in bosco e, come tale, autorizzata all'uso esclusivamente pertinenziale dell'edificio, il quale, peraltro, non possiede una destinazione agricola.
V52	POSITIVO. Il Servizio Bacini montani, in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CaP non in vigore ma preadottata, segnala che l'area presenta delle criticità; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico-idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito.
V54	NEGATIVO in quanto ricadente in area elevata pericolosità per la Carta di Sintesi Geologica del PUP. Il Servizio Foreste e fauna esprime parere NEGATIVO in quanto si tratta di area pertinenziale di un edificio in bosco e, come tale, autorizzata all'uso esclusivamente pertinenziale dell'edificio.
V56	Parere NEGATIVO in quanto ricadente in area a pericolosità elevata per la Carta di Sintesi Geologica del PUP; inoltre si ricorda che gli interventi ammessi sono solo quelli previsti dall'art. 2 delle N.d.A. del PUP. In normativa va esclusa a priori la possibilità di ampliamento del 20% considerato che non è ammesso più del 10 % nelle aree ad elevata pericolosità. Il Servizio Foreste e fauna segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di modificare lo stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi della l.p.11/2007.
C3	La Conferenza segnala che parte della variante ricade in area a elevata pericolosità. Il Servizio Bacini montani ricorda che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76. Una piccola porzione di area ricade in corrispondenza del demanio idrico.
C4	POSITIVO. Il Servizio Geologico segnala che il tracciato è in parte esposto ad una pericolosità da crolli rocciosi. Il Servizio Foreste e fauna segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di modificare lo stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi della l.p.11/2007.
C5	POSITIVO. Il Servizio Geologico segnala che il tracciato è in parte esposto ad una pericolosità da crolli rocciosi. Il Servizio Foreste e fauna segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di modificare lo stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi della l.p.11/2007.
C6	Il Servizio Foreste e fauna esprime parere NEGATIVO in quanto l'intervento non è stato inserito nella "VAS – Rapporto ambientale" allegato al PRG e considerato che, il suo notevole sviluppo lungo la massima pendenza su un versante acclive con gravi penalità idrogeologiche, impatta con la gestione del bosco che svolge un'indubbia funzione protettiva anche per il sottostante abitato. Inoltre ricorda che tale previsione risulta in contrasto con le indicazioni della normativa di settore (Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7) che prevede una serie di condizioni specificate nel regolamento (DPP 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl.) per derogare dalla destinazione di zona. Il Servizio Geologico evidenzia per quanto di competenza che parte della variante (nel settore di valle) è esposta ad una pericolosità da crolli rocciosi; inoltre rileva che il tracciato si sviluppa lungo un versante morfologicamente "complesso", caratterizzato da forti pendenze ed impluvi. Il Servizio Bacini montani sottolinea la necessità di valutare le eventuali interferenze con la rete idrografica.
C9	POSITIVO. Il Servizio Bacini montani ricorda che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
C13	POSITIVO a condizione che l'area sia inedificabile.
C14	POSITIVO. Il Servizio Geologico segnala che parte della variante ricade in zona di protezione della sorgente CODSOR 9311 della Carta delle Risorse Idriche del PUP. Il Servizio Bacini montani segnala che la variante intercetta la rete idrografica. Pertanto, in caso di nuovi interventi, in fase progettuale, va redatto un approfondimento di carattere idrologico-idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito.
C16	Il Servizio Geologico esprime parere POSITIVO, ma segnala la problematicità dovuta a crolli rocciosi. Pertanto, l'intervento che prevede la realizzazione di un parcheggio dovrà essere subordinato alla verifica della pericolosità suddetta e alla eventuale realizzazione di opportune opere di protezione.
C18	Il Servizio Geologico esprime parere POSITIVO, anche in considerazione del riconoscimento dello stato di fatto, ma segnala la problematicità dovuta a crolli rocciosi.
C28	Il Servizio Bacini montani esprime parere POSITIVO in base allo studio della dott.ssa Cuoghi pervenuto con nota prot.n.556482 di data 11 settembre 2019 e non presente negli

	allegati della delibera del commissario ad acta n.01 di data 03 luglio 2019. Si segnala comunque la necessità che tale studio sia allegato in sede di adozione definitiva del prg. Sulla base delle analisi e valutazioni contenute nello studio si accoglie la richiesta di interpretazione del limite dell'area ad elevata pericolosità della CSG (e della Cartografia del PGUAP). Pertanto: - viste le Norme di Attuazione del PUP, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 che prevede all'art. 3 comma 5 delle stesse norme, la possibilità che: "i perimetri delle aree indicate nella cartografia del Piano Urbanistico Provinciale sono precisati ed interpretati, secondo le rispettive competenze, dagli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalla legge urbanistica nonché in sede di espressione di pareri e di rilascio di provvedimenti permissivi e concessori richiesti per la realizzazione degli interventi, tenuto conto dei criteri previsti dal comma 4 dell'articolo 11 o della configurazione e morfologia degli elementi territoriali interessati"; -vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 627 dd.26 marzo 2010 che al punto h) prevede di adottare per l'interpretazione della cartografia del PGUAP, la medesima disposizione espressa al punto precedente di cui all'art. 3 comma 5) delle norme di attuazione del PUP; si ritiene di poter procedere ad un'interpretazione e ridefinizione del limite dell'area ad elevata pericolosità riportata dalla Cartografia della CSG e del PGUAP, ai sensi dei punti sopra citati, precisando che la stessa, alla luce dello studio a firma della dott. Geol. Annalisa Cuoghi, non interessa la variante C28 secondo quanto rappresentato nel paragrafo 5 dello studio medesimo. Il Servizio Bacini montani segnala comunque che in base alle analisi disponibili presso il Servizio e utilizzate per la redazione della nuova CaP, non in vigore, ma preadottata, l'area in oggetto presenta qualche criticità e che pertanto eventuali interventi in fase di progettazione devono essere accompagnati da una valutazione di compatibilità con la fragilità dell'area. Si ricorda, infine, che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
C29	POSITIVO. Il Servizio Bacini montani in base alle analisi disponibili presso il Servizio e utilizzate per la redazione della nuova CaP, non in vigore ma preadottata, segnala che l'area presenta delle criticità. Pertanto in fase progettuale eventuali interventi devono essere supportati da un approfondimento idrologico – idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la criticità del sito. Inoltre ritiene inderogabile la fascia di rispetto idraulico pari a 10 m (LP 18/76) per strutture e manufatti. Il Servizio Geologico evidenzia che l'area in variante ricade in parte in area ad elevata pericolosità per la Carta di Sintesi Geologica del PUP, pertanto ricorda che gli interventi ammessi in tale area sono solo quelli previsti dall'art. 2 delle N.d.A. del PUP. Inoltre segnala che l'area è esposta ad una pericolosità da crolli rocciosi, pertanto nella restante area a moderata pericolosità per la Carta di Sintesi Geologica, ogni intervento deve essere subordinato ai risultati di uno studio che valuti la pericolosità del sito e suggerisca le eventuali ed opportune opere di protezione.
C30	POSITIVO. Il Servizio Bacini montani ricorda che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76. Il Servizio Foreste e fauna segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di modificare lo stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi della l.p.11/2007.
C31	NEGATIVO per la parte ricadente in area classificata a pericolosità moderata in quanto la previsione genera un rischio elevato R3. Il parere potrà essere rivisto sulla base dei risultati dello studio di compatibilità redatto ai sensi dell'art. 17 delle N.d.A. del PGUAP. Il Servizio Foreste e fauna segnala che parte della variante interessa aree boscate, pertanto, prima di modificare lo stato dei luoghi, ricorda che è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi della l.p.11/2007, e vista la criticità dell'area, subordina la fattibilità degli interventi edilizi ai risultati dello studio di compatibilità sopra richiesto e dell'istruttoria di propria competenza.
C32	POSITIVO a condizione che il "Verde privato" sia assolutamente inedificabile considerato che la variante ricade in area ad elevata pericolosità. Inoltre il Servizio Bacini montani ricorda che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
C34	Il Servizio Geologico esprime parere POSITIVO a condizione che l'intervento sia subordinato alla realizzazione delle opere di protezione di cui alla variante V39. Il Servizio Foreste e fauna segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di modificare lo stato dei luoghi, ricorda che è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi della l.p.11/2007, e vista la criticità dell'area, subordina la fattibilità degli interventi edilizi

	all'esito dell'istruttoria di propria competenza.
C37	Il Servizio Bacini montani segnala che una piccola parte ricade in area demaniale.
C39	Il Servizio Foreste e fauna esprime parere NEGATIVO in considerazione delle funzioni del bosco in area a elevata pericolosità. Il Servizio Geologico segnala inoltre che l'area è esposta ad una pericolosità importante da crolli rocciosi (si veda quanto valutato dal geologo nello studio di compatibilità per la V39 relativamente alle opere di protezione già presenti sul territorio).
C40	Il Servizio Bacini montani rileva la variante non è riportata nello shp.V100, dove compare con numerazione (C52) alla quale corrisponde diversa descrizione. Tuttavia, esaminate le carte di piano e la relazione illustrativa (p.30), si evince che la variante è di fatto l'individuazione di una ciclabile di progetto. Pertanto, si prescrive che tale variante urbanistica non deve interessare il demanio idrico lacuale. L'utilizzo del demanio è eventualmente soggetto a concessione ai sensi della L.P. 18/76, se le condizioni idrauliche e patrimoniali lo consentono. Si richiama inoltre quanto espresso nell'introduzione in relazione alle quote lago.
C45	Il Servizio Geologico esprime parere POSITIVO a condizione che l'area sia considerata inedificabile.
C48	Il Servizio Foreste e fauna segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di modificare lo stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi della l.p.11/2007.
C49	Il Servizio Foreste e fauna segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di modificare lo stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi della l.p.11/2007.
C51	Il Servizio Geologico prende atto dell'esistenza dell'area a parcheggio ma segnala, comunque, la pericolosità da crolli rocciosi.
C52	Il Servizio Geologico segnala la pericolosità da caduta massi. Il Servizio Bacini montani evidenzia che la variante (C52/1 e C52/2) ricade in numerosi punti in corrispondenza del demanio idrico. L'utilizzo del demanio è eventualmente soggetto a concessione ai sensi della L.P. 18/76. Ricorda inoltre che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76. Il Servizio Foreste e fauna chiede di riconfermare le aree a bosco prendendo atto dello stato dei luoghi e seguendo la definizione dettata dall'art. 2 della l.p. 11/2007.
B2	L'edificio ricade in area a pericolosità elevata e critica recuperabile per la Carta di Sintesi Geologica per problematiche sia geologiche che idrauliche. Gli interventi ammessi sono quelli previsti dagli artt. 2 e 3 delle N.d.A. della Carta di Sintesi Geologica del PUP. Il Servizio Bacini montani, in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CaP non in vigore ma preadottata, segnala che l'area presenta delle criticità; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico-idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito. Inoltre il Servizio Bacini montani ricorda che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
B3	L'edificio ricade in area critica recuperabile per la Carta di Sintesi Geologica del PUP, per cui gli interventi ammessi sono subordinati al rispetto dell'art. 3 delle N.d.A della Carta di Sintesi Geologica del PUP.
B5	Si ricorda che gli interventi ammessi sugli edifici ricadenti in area ad elevata pericolosità sono quelli previsti dall'art. 2 delle N.d.A. della Carta di Sintesi Geologica del PUP.
B6	Si ricorda che gli interventi ammessi sugli edifici ricadenti in area ad elevata pericolosità sono quelli previsti dall'art. 2 delle N.d.A. della Carta di Sintesi Geologica del PUP.
B8	Parere NEGATIVO in quanto ricadente in area a pericolosità; inoltre si ricorda che gli interventi ammessi sono solo quelli previsti dall'art. 2 delle N.d.A. del PUP e in particolare sono vietate le trasformazioni urbanistiche ed edilizie.
B9	Il Servizio Foreste e fauna facendo riferimento ai criteri di cui alla Deliberazione del Comitato Tecnico Forestale n. 376 del 18 novembre 1996, ritiene non compatibile la variante corrispondente alla p.f. 1430/2 in quanto si tratta di un rudere, inserito in un bosco affermato, senza viabilità di accesso, lontano da altri edifici e il cui recupero potrebbe avere riflessi negativi sulla stabilità del comparto boscato.

Aree sciabili

La conferenza procede con l'intervento del rappresentante del Servizio Impianti a Fune e piste da sci, con il quale si discute in particolare la variante C6, relativa alla realizzazione di un impianto di slittovia su rotaia sul quale vengono richiesti chiarimenti. Si discute sull'iter autorizzativo di tale variante che non trovandosi in area sciabile se non in minima parte, non è soggetto

all'autorizzazione del Servizio competente in piste da sci né a quella della Commissione di coordinamento. Si ritiene inoltre doveroso precisare che ai sensi dell'art. 35, comma 9 dell'allegato B delle Norme di Attuazione del P.U.P., "La realizzazione di slittovie attrezzate è ammessa esclusivamente per il solo esercizio nella stagione invernale, a condizione della rimozione di attrezzatura e strutture a fine stagione". Interviene la rappresentante del Servizio Foreste e fauna ribadendo il parere negativo di competenza. L'opera infatti non è compatibile con la destinazione a bosco, il versante interessato presenta problematiche idrogeologiche in superamento delle quali non è stato presentato nessuno studio e infine l'intervento non è stato inserito nella verifica di assoggettabilità alla VAS allegata al piano. L'estensore del piano conclude quindi proponendo che il comune sviluppi il progetto e lo presenti in seguito con una variante ad hoc corredata degli approfondimenti tecnici e normativi necessari.

Depuratore

Di seguito si affronta il tema del depuratore con il funzionario delegato dell'Agenzia per la depurazione. Si rileva che a differenza di quanto riportato dal PRG, il depuratore di Molveno è dotato di un'unica fascia di rispetto anziché delle due solitamente previste; inoltre la fascia autorizzata dalla relativa delibera del 1987 appare di qualche metro fuori asse rispetto all'edificio esistente. Il comune non ritiene opportuno eliminare la seconda fascia di rispetto, trattandosi di un'area delicata in prossimità del lago; il funzionario competente e il progettista si accordano per approfondire l'argomento ai fini dell'adozione definitiva.

Beni architettonici e archeologici

La Soprintendenza per i beni culturali ha inviato il proprio parere di merito:

"visti gli elaborati di piano, per quanto di competenza in merito agli aspetti derivanti dal dettato del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio* si evidenzia quanto segue.

Per gli aspetti relativi ai beni architettonici

L'art. 91 *Tutela storico culturale ai sensi D.Lgs. 42/2004* delle NdA del PRG presenta i commi 4. e 7. trattano della stessa fattispecie di beni vincolati dal Codice, beni pubblici con più di settanta anni da sottoporre a verifica dell'interesse culturale. Si rammenta che in tale fattispecie potrebbero ricadere anche edifici facenti parte del Patrimonio Edilizio Montano.

Parte integrante del Piano regolatore generale del comune di Molveno sono anche le schede di rilevazione dei manufatti presenti nei centri storici, nonché dei manufatti sparsi sul territorio. Nelle schede che rilevano la presenza di affreschi sulle facciate degli edifici, sarebbe bene fosse riportata anche la presenza del vincolo di tutela ai sensi dell'art. 11 *Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio*, compilando il punto 8 *Vincoli legislativi* della sezione di *Analisi* della scheda, in modo da evidenziare come tali manufatti - ancorché non vincolati direttamente - sottostanno comunque alle disposizioni del Codice; è bene pertanto che tale regime vincolistico venga reso palese dalla scheda di rilevazione. La scheda n. 2 relativa alla p.ed. 202 C.C. Molveno è riferita alla Chiesa di S. Carlo Borromeo, la quale con Determinazione del Dirigente della Soprintendenza per i beni architettonici n. 1039 di data 03 dicembre 2004 ha visto riconosciuto il non interesse sulla parte architettonica; in seguito però, con Determinazione del Dirigente della Soprintendenza per i beni storico-artistici n. 20 di data 10 febbraio 2005 la chiesa ha visto riconosciuto l'interesse culturale sui dipinti murali interni, sul portale lapideo e sul fonte battesimale, che sono pertanto direttamente vincolati dal *Codice*. Questa condizione vincolistica deve trovare riscontro anche dalla lettura della scheda di rilevazione del bene e della cartografia, dove in corrispondenza della chiesa di S. Carlo dovrà essere posto il simbolo Z320_N che evidenzia la presenza di un vincolo diretto puntuale. La scheda n. 14 è riferita a parte della p.ed. 24 che individua un volume annesso a Casa Saracini, direttamente vincolata dal D.Lgs. 42/2004, come correttamente segnato in cartografia. Analogamente a quanto succede nella scheda relativa al corpo principale, anche al punto 12 - *vincoli legislativi* della sezione *Analisi* della scheda n. 14 va riportato il riferimento al D. Lgs. 42/2004.

Nel centro storico di Molveno è previsto il Piano di riqualificazione urbana - RU2 Piazza Municipio in centro storico. Si ricorda al riguardo che sono considerati beni culturali ai sensi dell'art. 10 comma 4) lettere g) del D.Lgs. 42/2004 anche "le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico". Pertanto per il RU2 citato andrà coinvolta la Soprintendenza per la verifica della particella fondiaria che costituisce la viabilità e di eventuali manufatti su di essa insistenti.

Per gli aspetti relativi ai beni archeologici

Si esprime nulla osta all'esecuzione delle varianti del PRG in oggetto.

Si richiede l'aggiornamento del contenuto delle norme di attuazione con il seguente testo relativo alle aree a tutela archeologica:

AREE DI TUTELA ARCHEOLOGICA

Si tratta di aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela.

La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. (di seguito SBC-UBA), che potrà eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01-02), secondo le caratteristiche di seguito descritte.

1. AREE A TUTELA 01

Sito contestualizzato, vincolato a precise norme conservative ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.. "Codice dei beni culturali e del paesaggio". Qualsiasi intervento di modifica è pertanto soggetto ad autorizzazione da parte della SBC-UBA.

2. AREE A TUTELA 02

Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della SBC-UBA. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.(area a rischio 01).

Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o movimento terra, è di primaria importanza la possibilità, da parte della SBC-UBA, di acquisire con congruo anticipo il maggior numero di informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, per poter così programmare gli interventi del caso.

A tale scopo l'Ufficio Tecnico comunale darà notizia alla SBC-UBA, con congruo anticipo di tempo, di tutti i progetti che comportino scavi e/o movimenti terra in modo da poter concordare con le parti interessate le strategie più opportune di tutela archeologica, nel rispetto della vigente normativa sui Beni culturali.

Nelle aree già indicate come a tutela 02, tutti gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia, come previsti dalla L.P. 15/2015 e ss.mm. "Legge provinciale per il governo del territorio", che prevedono ampliamenti del sedime originario degli edifici storici e comunque qualsiasi attività che comporti scavo e/o movimento terra, dovranno essere segnalati anticipatamente all'Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali.

3. AREE DI PROPRIETÀ PUBBLICA

Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. reti tecnologiche, impianti di irrigazione etc.) disciplinate dalla LP 26/1993 e ss.mm., ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dal comma 3 bis dell'art. 14 della LP 26/1993 e ss.mm., secondo quanto disposto dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016 (*verifica preventiva dell'interesse archeologico*)."

Aree agricole

Il Servizio Agricoltura ha espresso parere favorevole alla variante in esame.

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

Come detto in premessa, la variante introduce svariate modifiche puntuali di iniziativa sia pubblica che privata.

Le varianti puntuali C48/49 inseriscono un nuovo parcheggio pubblico a nord-est dell'abitato. Trattandosi di un'area parzialmente boscata collocata a una certa distanza dalle aree residenziali, si richiedono chiarimenti sulle finalità di tale previsione.

La variante V2 introduce una nuova area residenziale. Sotto il profilo paesaggistico si evidenzia la criticità di tale variante, localizzata in un'area molto esposta e incombente sulla strada e sulle aree a valle, in particolare per quanto riguarda la porzione sud, che ha ulteriormente ampliato l'area oggetto di modifica rispetto alla prima stesura della presente variante.

Per quanto riguarda la variante V37, non si ritiene opportuna la localizzazione di una nuova area residenziale in adiacenza al tracciato della slittovia su rotaia, inserita quale previsione di iniziativa pubblica C6 nella presente variante e della quale non è ancora noto l'ingombro definitivo.

Anche la variante V46 presenta delle criticità rispetto alla localizzazione; si richiedono approfondimenti in ragione della scarsa accessibilità del lotto.

Dal punto di vista cartografico, si evidenzia che, così come rappresentati, non sono chiaramente leggibili tutti i dimensionamenti previsti per gli ampliamenti proposti nelle aree residenziali con riferimento normativo all'art. 66; si richiede di esplicitare in norma gli ampliamenti ammessi come ai punti a) e b).

Disciplina del centro storico

Si rileva che il comune ha svolto un'analisi mirata alla verifica dell'opportunità - e delle relative modalità di realizzazione - della sopraelevazione degli edifici schedati in centro storico; si prende

atto che le limitazioni individuate sono da intendersi valide anche sull'eventuale applicazione dell'art. 105 della l.p. 15/2015 (art.61 delle norme PRG).

Per quanto riguarda il piano di recupero denominato RU2, si richiedono ulteriori elementi rispetto ai contenuti dell'accordo pubblico-privato, richiamando che, come chiarito in conferenza di pianificazione, non è attuabile la soluzione proposta che prevede la cessione di crediti edilizi a privati in seguito a demolizioni in centro storico.

Art. 44, fronte da riqualificare: al punto e), non si ritiene opportuno ammettere materiali diversi dal legno per le ante ad oscuro.

PEM – piano di recupero per il patrimonio edilizio montano

La variante introduce la schedatura di alcuni manufatti esistenti in territorio montano su istanza dei proprietari. Viene inoltre introdotta la relativa normativa, che appare coerente con gli indirizzi e criteri generali per la disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio montano provinciali.

Per quanto riguarda gli edifici e le relative pertinenze oggetto di variante V41 e V33, si condividono le osservazioni di merito del Servizio Foreste e fauna ritenendo non corretta la destinazione agricola delle pertinenze. A tale proposito, la rappresentante del Servizio Foreste e fauna ha fatto presente che per fare fronte alle esigenze legate all'utilizzo dell'edificio è possibile fare richiesta di un taglio selettivo delle piante mantenendo la destinazione a bosco.

Usi civici

In conferenza di pianificazione è stato affrontato il tema delle varianti che interessano aree oggetto di usi civici in assenza di ASUC: si conferma che non sono necessari ulteriori approfondimenti da parte del comune.

Norme di Attuazione

Argomento fondamentale dell'adeguamento normativo nella presente variante è la conversione degli indici edilizi. Si osserva che le scelte dell'Amministrazione sono state opportunamente motivate in relazione illustrativa attraverso schemi ed esempi pratici. Viene introdotto il parametro del numero di piani, tuttavia si segnala che è inoltre opportuno inserire tra gli indici di zona il parametro dell'altezza massima degli edifici, misurata in metri a metà falda, quale dato necessario alle verifiche relative alle distanze tra fabbricati.

Per quanto riguarda le aree agricole (artt. 78-80), si evidenzia che il limite dimensionale per l'abitazione del proprietario/conducente rimane quello di 400 mc stabilito dalle norme di attuazione del PUP. In generale si richiama quanto chiarito con la circolare di approfondimento del Dirigente del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio d.d. 11 marzo 2019, per quanto riguarda il *"volume lordo fuori terra"*, che continua a trovare applicazione quale riferimento per l'applicazione degli indici volumetrici espressi dalle norme del PUP agli artt. 16, 22, 33, 37 e 38 e per l'applicazione dei contingenti volumetrici per la residenza per il tempo libero e vacanze, definiti dai PRG dei comuni assoggettati alle disposizioni di cui all'art. 57 della l.p. n. 1/2008.

Si segnala in generale che anche gli ampliamenti volumetrici espressi in percentuale vanno trasformati in Sun.

Art. 6, piani attuativi: si richiama la circolare prot. n. 160674 d.d. 11 marzo 2019 che al punto 8 descrive le modalità di adeguamento per le fattispecie più ricorrenti in tema di pianificazione attuativa.

Il capitolo 4.3, Definizione delle categorie di intervento sugli edifici storici catalogati, contiene diverse ripetizioni dell'art. 77 della l.p. 15/15 al quale è necessario rinviare.

Art. 98, Aree soggette a vincoli di carattere geologico, idrogeologico e valanghivo: l'articolo andrà integrato con il riferimento alla Carta di sintesi della pericolosità (art. 22 della l.p. 15/2015), che sostituirà gli strumenti elencati all'art. 98.1 e le disposizioni della quale prevalgono, a decorrere dalla data di approvazione, sugli strumenti di pianificazione vigenti e adottati.

Art. 39/art.9, costruzioni accessorie esistenti: si veda la definizione all'art. 3 del RUEP; si fa presente che le autorimesse sono più correttamente riconducibili alla definizione di edifici pertinenziali.

Disciplina urbanistica del settore commerciale

Di seguito si riporta il parere di merito del Servizio Artigianato e commercio, competente in materia di disciplina urbanistica commerciale:

"relativamente alla variante in oggetto, viste in particolare le disposizioni contenute nel titolo settimo delle norme di attuazione, si ritiene che le stesse risultino conformi ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale approvati con deliberazione della G.P. n. 1339 del 1 luglio 2013 e ss.mm.

Si richiedono i seguenti adeguamenti:

- art. 102, comma 3: il corretto riferimento alle aree produttive con carattere multifunzionale è l'art. 37 bis delle norme di attuazione e non il 73, comma 5 come indicato;

- art. 102: dopo il nuovo comma 3, aggiungere il seguente comma: *"4. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale esistenti, sono inoltre ammesse le attività e gli esercizi commerciali di cui all'art. 118, comma 3 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15."*

- art. 102 bis: il piano stralcio per la disciplina dell'attività commerciale della Comunità della Paganella, con l'art. 2 delle norme di attuazione, ha demandato ai PRG comunali la localizzazione del commercio all'ingrosso, secondo quanto stabilito dal punto n. 8 dell'allegato n. 1 alla deliberazione della G.P. n. 1339/2013.

Si invita pertanto l'Amministrazione comunale a voler approfondire la materia provvedendo, eventualmente, alla localizzazione del commercio al dettaglio, in conformità agli indirizzi generali contenuti nell'art. 2 delle norme di attuazione del Piano stralcio della Comunità della Paganella;

- art. 102 bis, commi 2 e 4: i due commi disciplinano in modo contrastante l'insediamento del commercio all'ingrosso esercitato in assenza del commercio al dettaglio;

- art. 103 bis, comma 6: le parole *"di contesti edificati esistenti"* vanno stralciate. Le parole *"utilizzando edifici esistenti"* vanno sostituite con le seguenti: *"utilizzando edifici dismessi da sottoporre ad interventi organici di riqualificazione anche sotto il profilo tipologico e architettonico"*

- art. 65, comma 4: sostituire "capitolo III" con "titolo 7"

- art. 73 bis, comma 1: sostituire "capitolo 8.3" con "titolo 7"

- art. 74, comma 2: non risulta chiara la previsione che ammette la vendita, nelle zone produttive locali del settore secondario di progetto, di *"prodotti derivati da attività strumentale ed accessoria rispetto all'esercizio d'impresa"* nei limiti della superficie degli esercizi di vicinato o comunque per una superficie non superiore al 15% della superficie totale dei locali di attività: in tali aree, infatti, l'art. 33 comma 2 della norme di attuazione del PUP consente di vendere, all'interno dei singoli insediamenti produttivi, i prodotti ottenuti dall'attività artigianale/industriale nonché prodotti affini, *"fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento"*

Viabilità e infrastrutture ferroviarie

Si riporta il parere congiunto del Servizio Opere stradali e ferroviarie e del Servizio Gestione strade:

"Si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla pratica richiamata in oggetto, subordinato alle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

1) Considerato che, in merito alla variante al PRG di cui trattasi, i Servizi scriventi si erano già espressi con nota prot. 53856 dd. 29 gennaio 2018, si conferma quanto contenuto nello stesso;

2) si evidenzia che il PUP prevede la S.S. 421 come da potenziare a partire dal ponte sul rio Bior e fino alla fine del territorio comunale, in direzione S. Lorenzo in Banale. Gli elaborati del PRG, invece, prevedono il potenziamento anche all'interno del centro abitato di Molveno;

3) in merito alle varianti C16 e C51 si ritiene opportuno che nelle norme tecniche di attuazione venga inserito il seguente riferimento: *"il potenziamento o la realizzazione di una area di parcheggio a lato strada, comporta la preventiva autorizzazione del Servizio Gestione Strade della Provincia, sia per quanto riguarda l'accessibilità al medesimo, sia per la sua realizzazione in fascia di rispetto stradale"*;

4) le norme tecniche di attuazione, in merito alle fasce di rispetto stradale, devono fare riferimento alle deliberazioni n. 1427 d.d. 1 luglio 2011 e n. 2088 d.d. 04 ottobre 2013;

5) in merito ad ogni tipo di intervento previsto in fascia di rispetto stradale, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nella delibera della giunta provinciale n. 890 d.d. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 d.d. 1 luglio 2011 e n. 2088 d.d. 04 ottobre 2013. Si raccomanda altresì di evidenziare negli elaborati piano, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale, l'ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto, determinate ai sensi della sopracitata delibera. Dette fasce devono essere riportate in maniera continua e con il corretto rapporto scalare anche all'interno dei centri abitati.

6) Indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali,

dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti."

7) Per migliorare ed incentivare la mobilità sostenibile in bicicletta, con riferimento all'allegato A della L.P.6/2017 "Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile", si valuti la possibilità di inserire nelle norme di attuazione quanto segue: "Negli edifici pubblici e di interesse pubblico di nuova costruzione ed in quelli soggetti a ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione, prevedere degli spazi coperti e sicuri per il ricovero dei veicoli biciclette (in misura adeguata), compatibilmente con la disponibilità di spazio".

Il comune fa presente che nel periodo di pubblicazione sono pervenute circa sessanta osservazioni.

Riguardo alle osservazioni di privati, pervenute direttamente o indirettamente a questo Servizio, ferma restando la competenza del Comune di Molveno all'adozione delle scelte di piano e all'esame delle osservazioni presentate nel periodo di deposito degli atti, si rileva che il presente parere contiene esplicitamente o implicitamente risposta adeguata rispetto ai relativi contenuti critici qualora gli stessi assumano rilevanza al fine della valutazione di competenza della Provincia.

Alle ore 13,15 si conclude la conferenza.

Conclusioni

Ciò premesso, si esprime parere favorevole all'approvazione della variante al PRG del Comune di Molveno, subordinamente all'approfondimento dei relativi contenuti secondo gli elementi emersi in Conferenza di pianificazione.

Il Presidente della Conferenza
- ing. Guido Benedetti -

GB
GB





PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
Ufficio per la pianificazione urbanistica e il paesaggio
Via Mantova 67 - 38122 Trento
T +39 0461 497055
F + 39 0461 497088
pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it
@ serv.urbanistica@provincia.tn.it

AL COMUNE DI

MOLVENO**S013/2020/18.2.2-2019-192- GB**

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: COMUNE DI MOLVENO: Variante al piano regolatore generale
Rif. to delib. cons. n. 1 dd. 5.03.2020 – adozione definitiva

Con deliberazione consiliare n. 1 del 3 luglio 2019, pervenuta il 17 luglio 2019, il Comune di Molveno ha adottato una variante al PRG che ha introdotto diverse modifiche urbanistiche di iniziativa sia pubblica che privata, ha provveduto all'adeguamento alla normativa provinciale e ha trattato il piano degli insediamenti storici nonché il patrimonio edilizio montano.

La variante è stata esaminata dalla Conferenza di pianificazione del 29 ottobre 2019, dove sono state espresse le osservazioni riportate nel relativo verbale n. 47/2019, trasmesso dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio con nota prot. 723571 del 18 novembre 2019.

Con deliberazione consiliare n. 1 di data 5 marzo 2019, pervenuta in data 10 marzo 2019, il Comune di Molveno ha adottato in via definitiva la variante al PRG in oggetto, modificando gli elaborati per rispondere alle osservazioni espresse dai Servizi provinciali competenti e fornendo ulteriori elementi a integrazione della Relazione tecnico-illustrativa. Sono state inoltre introdotte diverse nuove modifiche sulla base delle numerose osservazioni pervenute all'Amministrazione nel periodo di pubblicazione.

Il giorno 12 maggio 2020 si è riunita la Conferenza di Servizi istruttoria per l'esame delle varianti introdotte con l'adozione definitiva e la valutazione delle controdeduzioni, della quale si riporta di seguito il verbale:

“L'anno 2020, il giorno 12 del mese di maggio alle ore 11,00, si è riunita la Conferenza di Servizi, convocata con nota prot. n. 245470 di data 05/05/2020.

Si prende atto delle presenze come di seguito indicato:

Nome e Cognome	ente /servizio	Qualifica /titolo	parere/delega
Dott.ssa Serena Marranini	SERVIZIO FORESTE E FAUNA		Delega prot. 260261 del 12/05/2020
	APRIE – Ufficio studi e pianificazione		
	SERVIZIO GEOLOGICO		Nota prot. 256220 del 11/05/2020
	SERVIZIO BACINI MONTANI		
	SERVIZIO PREVENZIONE RISCHI E CEU		Parere prot. 255901 del 11/05/2020
Dott.ssa Alessandra Zanin	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - Dipartimento di prevenzione U.O. Igiene e sanità pubblica		
	SERVIZIO TURISMO E SPORT		Parere prot. 259085 del 12/05/2020
Dott. Massimo Tondini	SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO		
Ing. Guido Benedetti	SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO	Presidente	

Ad introduzione della conferenza di servizi, convocata ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 16 della Legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, si verificano i presenti e gli assenti mediante riconoscimento visivo dei partecipanti.

Alla conferenza sono presenti la dott. ssa Alessandra Zanin del Dipartimento di prevenzione U.O. Igiene e sanità pubblica dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e la dott.ssa Serena Marranini del Servizio Foreste e Fauna.

Il Servizio Turismo e Sport ed il Servizio prevenzione Rischi e CEU hanno invece fatto pervenire il proprio parere per le parti di specifica competenza.

Alle ore 11.08 si dà inizio alla discussione.

La dott.ssa Serena Marranini fa presente che non ci sono particolari problematiche per gli aspetti di competenza in quanto gran parte delle osservazioni presentate dal Servizio Foreste e Fauna nella valutazione dell'adozione preliminare sono state accolte.

Rispetto alle varianti che passano da bosco a destinazione agricola locale nelle aree di pertinenza degli edifici appartenenti al PEM si condividono le controdeduzioni presentate dal Comune, seppur non considerando la destinazione agricola una delle più appropriate per indicare le pertinenze degli edifici.

Rispetto a tali varianti si rinnova la richiesta di ripерimetrare l'estensione delle aree a bosco adattandola allo stato reale dei luoghi, eventualmente chiedendo anche l'assistenza del personale della Stazione forestale territorialmente competente.

La seconda osservazione è relativa alla variante V47 che estende l'area agricola anche alla p.f. 1036/2 non oggetto di cambio coltura. Viene quindi invitato il comune a mettersi in contatto diretto con il servizio foreste per la delimitazione corretta dell'area oggetto di cambio colturale in corrispondenza di tale variante.

La parola passa alla dott.ssa Alessandra Zanin per l'esame della riduzione della fascia di rispetto cimiteriale proposta in adozione definitiva con la variante V65.

La dott.ssa evidenzia che la fascia di rispetto cimiteriale attuale è di 50 metri ma che comprende già edifici alberghieri ed altre destinazioni d'uso; la riduzione richiesta è posta in corrispondenza della strada comunale che preclude quindi la possibilità di un possibile ampliamento del cimitero.

Una delle problematiche riscontrate non deriva da questioni igienico-sanitarie ma è relativa alla riservatezza delle operazioni cimiteriali che può essere limitata dalla presenza di edifici piuttosto alti in prossimità del cimitero.

L' Azienda Sanitaria farà comunque pervenire un parere scritto ad integrazione di quanto detto in conferenza.

La conferenza termina alle ore 11.15.

Si riporta quindi il parere di competenza successivamente pervenuto da parte della APSS, Dipartimento di Prevenzione U.O. Igiene e Sanità Pubblica:

“La normativa provinciale prevede la possibilità di riduzione della fascia di rispetto cimiteriale “in presenza di limiti fisici evidenti” che impediscono l'ampliamento del cimitero. Nel caso di Molveno, l'ampliamento cimiteriale è già in effetti impedito dalla strada a monte del cimitero. Tuttavia la fascia di rispetto cimiteriale, oltre che avere la funzione di spazio di riserva in caso di ampliamento, ha anche la funzione di preservare l'indispensabile rispetto del luogo e la privacy della operazioni cimiteriali (inumazioni per funerali o esumazioni, ordinarie e straordinarie), che devono essere sottratte alla vista del pubblico. L'ulteriore riduzione a meno di 25 metri della fascia di rispetto (già di fatto ridotta) a monte del cimitero, dove sono già presenti edifici a più piani e di una certa altezza, potrebbe compromettere la necessaria riservatezza delle operazioni cimiteriali. Si chiede pertanto al Comune un'attenta valutazione dei possibili aspetti problematici della variante 65.”

Verifica preventiva del rischio idrogeologico

Sotto il profilo della verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalla proposta di nuove previsioni urbanistiche, i Servizi competenti si sono espressi con i rispettivi pareri di merito, di seguito riportati:

Servizio Geologico

“Si premette che la verifica delle varianti è avvenuta principalmente confrontando quanto già espresso puntualmente in sede di conferenza di servizi, tenutasi in data 23 ottobre 2019, con la documentazione di risposta alle osservazioni prodotta dall'Amministrazione comunale e verificando il dato informatizzato vettoriale.

Si esprimono pertanto le seguenti considerazioni per quanto riguarda le problematiche di competenza dello scrivente Servizio.

Variante 24: da “agricola locale” a “residenziale prima casa”:

in prima adozione, per l'ammissibilità di questa variante, il parere dello scrivente Servizio era stato subordinato ai risultati di uno studio di compatibilità, che è stato prodotto in questa fase a firma del geologo Delpero. Il professionista esegue l'analisi strutturale e cinematica degli affioramenti sul versante a monte dell'area in esame e rileva le aree sorgenti e i conseguenti presunti volumi di distacco. Viene quindi proposta dallo stesso un'opera di protezione tipo “vallo-tomo” avente ubicazione e caratteristiche dimensionali e di resistenza conseguenti ai risultati delle simulazioni di caduta massi. Si ritiene pertanto ammissibile la variante proposta subordinando gli interventi al rispetto delle prescrizioni contenute nello studio, ovvero la realizzazione dell'opera di difesa.

Variante 27: da “agricola locale” a “residenziale saturata”:

in prima adozione il parere della Conferenza di Servizi era stato negativo in quanto la nuova previsione generava un rischio elevato R3 ai sensi della normativa PGUAP. In questa fase la variante viene supportata dallo studio di compatibilità a firma del dott. Facchinelli, elaborato secondo quanto richiesto all'art. 17 delle NdA del PGUAP.

Sulla base dei contenuti e dei risultati dello studio e dei risultati dello studio si ritiene quindi ammissibile la variante subordinando gli interventi previsti alle prescrizioni del geologo, ovvero alla realizzazione di un'opera di protezione paramassi di tipo “vallo – tomo” in continuità con quella prescritta per la limitrofa particella p.f. 568/10, già oggetto di un'analisi precedente.

Variante 29: da “parcheggio” a “residenziale”.

In prima adozione il parere della Conferenza di Servizi era stato negativo in quanto la nuova previsione generava un rischio elevato R3 ai sensi della normativa PGUAP. In questa fase l'Amministrazione presenta uno studio di compatibilità a firma del geologo Paternoster, redatto nel febbraio 2013 ai sensi delle NdA PGUAP, per il progetto di “ristrutturazione e ampliamento con cambio di destinazione d'uso della p.ed. 293”, riferito ad un edificio esistente ad uso deposito/officina.

Si precisa che lo studio suddetto e la prescrizione di realizzare un muro a difesa dell'immobile, in esso riportata, non sono riferite alla variante 29, ma sono relative a un progetto finalizzato al recupero del deposito/officina limitrofo all'area di variante e, a seguito dell'ampliamento, oggi ricadente in parte entro la stessa area. Si rileva, però, nel documento allegato che le analisi e le considerazioni sulla pericolosità da crolli rocciosi sono estese a tutto il versante, anche nel tratto che sottende l'area in variante. Si ritiene quindi che le suddette analisi possano essere estese anche all'area in esame, considerando pertanto **ammissibile la variante** in questa fase pianificatoria dal punto di vista geologico, ma prescrivendo **la necessaria valutazione puntuale, tramite degli studi geologici specifici, nel caso di nuovi interventi nell'area in esame.**

Va quindi stralciato il riferimento a pag. 93 delle NdA all'art. 98.2.17, in quanto lo studio di compatibilità e le prescrizioni in esso contenute non si riferiscono esattamente alla variante in oggetto, ma va inserita la prescrizione che eventuali interventi nell'area siano subordinati a specifiche valutazioni geologiche, in relazione alla tipologia di intervento.

Variante 56: inserimento in zona boschiva di un edificio esistente.

Si ribadisce quanto già espresso in prima adozione, ovvero che in area a elevata pericolosità gli interventi ammessi sono quelli previsti dall'art. 2 delle NdA del PUP.

Variante C40: inserimento pista ciclabile.

La pista ciclabile di progetto ricalca in parte tratti già esistenti a valle della strada SS 21, lungo la sponda orientale del lago di Molveno.

Si segnala, riprendendo quanto già indicato in prima adozione per la variante C52, la presenza di una potenziale pericolosità per crolli rocciosi lungo il tratto della nuova pista di progetto.

Variante 58: da "zona parco lago" a "verde privato".

Si ricorda che in area a elevata pericolosità geologica per la CSM del PUP gli interventi ammessi sono quelli previsti dall'art. 2 delle NdA del PUP.

Variante B2 riferita all'edificio classificato nel Patrimonio Edilizio Montano (PEM).

Si chiede di integrare la prescrizione all'art. 98.2.20 con la frase *"l'edificio ricade in area a pericolosità elevata e critica della CSG del PUP per problematiche sia geologiche che idrauliche. Gli interventi ammessi sono quelli previsti dagli artt. 2 e 3 delle NdA della CSG del PUP"*, così come riportato nel verbale della Conferenza di Servizi di data 23 ottobre 2019.

Servizio Bacini Montani

Si specifica che l'esame delle singole varianti è stato effettuato sia sulla base della cartografia relativa alla pericolosità in vigore (Carta di sintesi geologica e Carta della Pericolosità del PGUAP) che sulla base delle analisi, degli studi e dei dati disponibili presso i Servizi e utilizzati per la redazione della nuova Carta della Pericolosità, non ancora in vigore ma preadottata.

Si sottolinea che qualora nell'ambito di valutazione di una variante si demandi a una fase di progettazione un approfondimento di carattere di carattere idrogeologico, è lo studio suddetto che deve valutare la fattibilità dell'intervento previsto, verificando, in base alle analisi effettuate, se effettivamente sussistano i presupposti per la realizzazione dell'intervento stesso. Si specifica altresì che il grado di approfondimento è commisurato alla natura e all'entità dell'intervento previsto.

Varianti già presentate in prima adozione

V29: Si segnala che parte della variante, in base alla nuova CSP non in vigore ma preadottata, è interessata da criticità dovuta al torrente Massò. Eventuali interventi in fase progettuale devono essere accompagnati da un approfondimento idrologico-idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità gravante sull'area.

V56: si ribadisce che la variante ricade in area a elevata pericolosità della CSG e pertanto è disciplinata dall'art. 2 delle NdA del PUP.

C40: pur prendendo atto che il tracciato della ciclabile proposto in adozione definitiva si allontana in qualche tratto dal lago si ribadisce quanto espresso nel verbale d.d. 08/11/2019 relativo alla prima adozione. La variante urbanistica infatti non deve interessare il demanio idrico lacuale, che intercetta in alcuni tratti. Si sottolinea a tal proposito che al demanio idrico va attribuita destinazione urbanistica compatibile e coerente con il significato di "demanio" (nello specifico "lago", "demanio acque", in alternativa "elevata integrità" o similari se il demanio non ricade all'interno dello specchio lacuale); l'utilizzo di tale superficie è eventualmente concesso ai sensi della l.p. 18/76 solo se le condizioni idrauliche e patrimoniali lo consentono. Inoltre anche tutti gli interventi in fascia di rispetto idraulico sono soggetti a autorizzazione ai sensi della l.p. 18/76 e ss.mm..

Si richiama inoltre quanto espresso nel verbale d.d. 8/11/2019 in relazione alle quote lago. Infine si segnala che il tracciato intercetta qualche impluvio del versante del quale va tenuto conto in fase progettuale.

Rispetto alle norme di attuazione, si ribadisce la necessità di integrare l'art. 113 – *fasce di protezione dei corsi d'acqua* con i riferimenti alla norma provinciale indicati nella premessa al verbale della Conferenza di Servizi PGUAP. Inoltre l'articolo 7.1 riporta ancora il riferimento all'Azienda Speciale di Sistemazione montana che va sostituito con Servizio Bacini montani.

Varianti introdotte in adozione definitiva

V58: si segnala che la variante ricade in area a elevata pericolosità della CSG e pertanto è soggetta alla disciplina dell'art. 2 della NdA del PUP. Inoltre eventuali interventi in fascia di rispetto idraulico sono soggetti a autorizzazione ai sensi della l.p. 18/76 e ss.mm..

V61: si segnala che l'area, in base alla nuova CSP non in vigore ma preadottata, è interessata da criticità dovuta al torrente Massò. Eventuali interventi in fase di progettazione devono essere supportati da un approfondimento idrologico-idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità gravante sull'area.

V72: si segnala che l'area, in base alla nuova CSP non in vigore ma preadottata, è interessata da criticità dovuta al torrente Massò. Eventuali interventi in fase di progettazione devono essere supportati da un approfondimento idrologico-idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità gravante sull'area. Inoltre eventuali interventi in fascia di rispetto idraulico sono soggetti a autorizzazione ai sensi della l.p. 18/76 e ss.mm..

C38: si evidenzia che parte della variante ricade su demanio idrico provinciale al quale va attribuita destinazione compatibile e coerente con il significato di demanio idrico; l'utilizzo di tale superficie è eventualmente concesso ai sensi della l.p. 18/76 solo se le condizioni idrauliche e patrimoniali lo consentono. Inoltre anche tutti gli interventi in fascia di rispetto idraulico sono soggetti a autorizzazione ai sensi della l.p. 18/76 e ss.mm.. Si evidenzia infine che parte della variante ricade in area a elevata pericolosità della CSG, disciplinata dall'art. 2 della NdA del PUP.

C54: si segnala che la variante è interessata dalla rete idrografica che va salvaguardata.

C57, C58: si segnala che la variante ricade interamente in corrispondenza del demanio idrico provinciale.

Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia

Si conferma per le singole varianti urbanistiche quanto già espresso in data 23 ottobre 2019 alla Conferenza di Servizi PGUAP e quanto espresso con riferimento al patrimonio edilizio montano che è disciplinato dall'art. 104 della Legge provinciale n. 15 del 4 agosto 2015. Di prassi infatti gli interventi sugli edifici del PEM non costituiscono varianti al PRG.

Nel documento di verifica preliminare del rischio idrogeologico predisposto dal Comune sono state aggiunte per l'adozione definitiva nuove varianti urbanistiche numerate da n. V58 a V73 e da n. C54 a C59, ma nulla vi è da segnalare per tali nuove varianti.

La documentazione del PRG è comprensiva inoltre di 6 studi relativi alle varianti V39, V45, C28, V27, V24, V45.

Si evidenzia che lo studio di compatibilità a firma del geol. Facchinelli relativo alla variante V27 è stato redatto ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. d) delle norme di attuazione del PGUAP in quanto il cambio di destinazione d'uso proposto da agricolo a residenziale secondo le categorie PGUAP incrociato con la pericolosità moderata (0,8) da caduta massi genera un nuovo rischio elevato (R3) e sulla base delle opere di mitigazione previste attesta un rischio R2, pertanto si esprime il nulla osta per gli aspetti di competenza.

Per quanto riguarda lo studio geologico relativo al pericolo di caduta massi a firma del geol. Delpero per la var. V24 e la perizia geologica a firma del geol. Dibrida per la var. V45 si rinvia direttamente al parere di merito del Servizio Geologico che ha richiesto tali studi in quanto il parere di APRIE non è dovuto poiché non si generano nuovi R3. Si prende atto inoltre che sono stati allegati al PRG gli studi di compatibilità relativi alle varianti n. V39, V45, C28 come richiesto nella Conferenza di Servizi PGUAP del 23 ottobre scorso dai Servizi Geologico e Servizio Bacini Montani, da loro già precedentemente visionati e approvati.

Si rinvia in ogni caso per l'approvazione dell'adozione definitiva del PRG anche ai pareri di merito delle strutture competenti in materia di pericolo geologico, idraulico e valanghivo espressi con riferimento anche ai contenuti della nuova Carta di sintesi della pericolosità (preadottata con delibera della Giunta provinciale n. 1080 di data 19 luglio 2019) e per gli studi sopracitati si rimanda inoltre alle prescrizioni che verranno da loro imposte al fine di garantire la compatibilità delle varianti stesse.

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla tutela del paesaggio, in prima adozione erano state rilevate diverse criticità determinate dall'introduzione di alcune nuove aree destinate all'insediamento; si prende atto degli opportuni stralci effettuati in adozione definitiva e dei chiarimenti forniti con il documento di controdeduzione.

In adozione definitiva vengono proposti alcuni stralci di aree edificabili su richiesta di privati, lievi modifiche cartografiche in adeguamento ai confini catastali, modifiche delle possibilità di ampliamento di edifici esistenti, la revisione di alcune schede del centro storico e la modifica del tracciato del percorso ciclopeditonale previsto sulla sponda orientale del lago.

Per quanto riguarda le richieste di inedificabilità, si esprime parere favorevole, tuttavia si richiama la necessità di introdurre uno specifico riferimento normativo, da riportare anche in cartografia, che rimandi all'art. 45 della l.p. 15/2015, al fine di sancire per tali aree il vincolo decennale di inedificabilità.

La variante n. V65 prevede una riduzione della fascia di rispetto cimiteriale in ragione della presenza della viabilità comunale che di fatto preclude la possibilità di ampliamento del cimitero, come ammesso dall'art. 62 comma 6bis della l.p. 15/15. Si riconosce il limite fisico rappresentato dalla strada; si richiamano in ogni caso quelle esigenze di decoro e rispetto delle operazioni cimiteriali espresse nel parere di merito dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, che andranno considerate nel caso di interventi nell'area oggetto di modifica.

La variante n. V68, da verde privato ad area alberghiera in continuità con il resto della proprietà, si trova in fascia di rispetto cimiteriale; si richiama che gli interventi in tale fascia sono disciplinati dall'art. 62 della l.p. 15/15 e dall'art. 9 del RUEP.

Disciplina del centro storico

Tra le varianti introdotte, vi sono alcune modifiche a schede di edifici del centro storico; si segnala a tal proposito che non è stato prodotto il relativo documento di raffronto. È proposta, per la scheda n. 52, la categoria di intervento della ristrutturazione con la possibilità di realizzare una sopraelevazione. Non si ritiene opportuna tale modifica, che contraddice le finalità del piano di recupero RU2, inserito in prima adozione. Tale piano prevedeva la demolizione del manufatto, ritenuto incongruo, in un quadro di interventi volti alla riqualificazione della piazza del Municipio. Si ribadisce inoltre che ai sensi dell'art. 110 della l.p. 15/2015, non è possibile riconoscere il volume demolito a titolo di credito edilizio all'interno degli insediamenti storici. Si evidenzia che nei documenti di adozione definitiva ci si riferisce erroneamente alla p.ed. 406 come p.ed. 408.

Si prende atto della correzione dell'art. 44, relativo ai materiali da impiegare nel recupero dei fronti di pregio. Si segnala un errore di formattazione alla lettera f).

Patrimonio edilizio montano

Si prende atto della ripermimetrazione delle varianti V41 e V33, tuttavia si ribadisce il parere negativo alla trasformazione in area agricola delle pertinenze di edifici in area a bosco.

Norme di attuazione

Ai sensi dell'art. 104 comma 2 bis, ulteriormente chiarito con la relativa circolare di approfondimento prot. n. 160674 d.d. 11 marzo 2019, si ribadisce la necessità di esprimere in Sun tutti i parametri edilizi stabiliti dai PRG, comprese le indicazioni relative agli ampliamenti degli edifici.

Turismo e sport

In tema di varianti che interessano le aree alberghiere e ricettive, il Servizio Turismo e Sport si è espresso come riportato:

“La variante prevede l'adeguamento cartografico e delle norme di attuazione alla normativa provinciale, la disamina delle richieste di inedificabilità e delle aree oggetto di vincolo preordinato all'esproprio, la verifica delle previsioni di interesse pubblico, la revisione delle norme di attuazione e delle categorie di intervento dei centri storici.

Per gli aspetti di competenza dello scrivente Servizio, si segnalano i seguenti aspetti, relativi alle norme di attuazione:

- art. 17, lettera A (edifici residenziali): le residenze turistico-alberghiere non possono rientrare in tale categoria, ma devono essere considerate edifici alberghieri di cui alla lettera B dello stesso articolo, in quanto previsti dall'art. 5 della l.p. 15 maggio 2002, n. 7.
- art. 17, lettera B (edifici alberghieri): le tipologie di esercizi alberghieri individuate dall'art. 5 della l.p. 15 maggio 2002, n. 7, che non contempla le pensioni e le locande;
- art. 77 (zone per campeggio): al comma 3, lettera a) si prevede la possibilità di recintare l'area campeggio con alberature di alto fusto, che tuttavia potrebbero non rappresentare un ostacolo contro l'introspezione come previsto dall'art.3 della l.p. 19/2012: si modifichi l'indicazione in “siepi continue ed eventualmente alberature d'alto fusto”;
- art. 77 bis (zona per sosta camper): al comma 3 viene ammessa la realizzazione di piccoli fabbricati da destinare a guardiola, servizi igienici pubblici con doccia e deposito. Tale previsione non è contemplata dall'art. 27 del regolamento approvato con DPP. 15 luglio 2013, n. 12-114/leg.

Si suggerisce di individuare in cartografia con asterisco i rifugi alpini ed escursionistici presenti sul territorio comunale.

All'art. 6.1 – piano di riqualificazione urbana “Park Hotel Sport” al comma 4 è prevista la possibilità di un ampliamento dell'edificio esistente espresso in mq, anziché in Sun come previsto dalla vigente normativa.

L'art. 101 al comma 5 prevede, per tutte le aree compatibili con la destinazione commerciale, la possibilità di di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita: qualora questa possibilità sia estesa alle zone alberghiere e zone a campeggio, si valuti l'opportunità che queste abbiano una destinazione compatibile con la destinazione di zona.

In base alle considerazioni sopra esposte, si esprime parere favorevole alla variante al PRG di Molveno subordinatamente alle indicazioni riportate.

Sviluppo sostenibile e aree protette

In tema di sviluppo sostenibile e di tutela delle aree protette, si riporta il parere del Servizio provinciale competente:

“letti gli allegati progettuali, si esprimono le seguenti osservazioni:

- si chiede di specificare nella scheda B6, patrimonio edilizio da recuperare, che l'edificio posto in località Croz dei Pegolotti ricadendo nella ZSC “Dolomiti del Brenta” deve essere sottoposto a procedura di valutazione delle incidenze ambientali (art. 16 del DPP 50-157/Leg del 3 novembre 2008) in fase di progetto;
- si chiede di modificare la parte iniziale dell'art. 92 delle norme di attuazione, a pagina 64 del documento. Va eliminato il riferimento a biotopi e riserve naturali locali e provinciali; il termine biotopo è stato sostituito con le riserve naturali, che però non sono presenti nel territorio del comune di Molveno”.

CONCLUSIONI

Al fine dell'approvazione della variante al PRG in oggetto, definitivamente adottata dal Comune di Molveno, si chiede la consegna di quattro copie degli elaborati, opportunamente modificati e integrati secondo quanto messo in evidenza nei paragrafi precedenti, nonché di una copia in formato pdf.

Fino alla consegna degli elaborati il procedimento di approvazione della variante al PRG in esame è da intendersi sospeso.

Nel fare presente la disponibilità dell'Ufficio per la pianificazione urbanistica e il paesaggio per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Visto: IL DIRETTORE
- ing. Guido Benedetti -

IL DIRIGENTE
- arch. Angiola Turella -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).